CONFINDUSTRIA AREA FISCO, FINANZA E WELFARE

FISCO – Circolare

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI FISCALI"

Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del DL 2 marzo 2012, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. Rateizzazione debiti tributari (art. 1) 2
2. Comunicazioni e adempimenti formali (art. 2) 3
3. Facilitazioni per le imprese e contribuenti (art. 3) 5
4. Semplificazioni in materia di accise (art. 3-bis e art. 3-ter)..... 5
5. Termini per adempimenti fiscali (art. 3-quater)..... 5
6. Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili (art. 3-sexies)..... 5
7. Finanziamento strutture mediante defiscalizzazione (art. 3-septies)..... 6
8. Fiscalità locale (art. 4) 7
9. Modifiche in materia di deduzione dei canoni di leasing (art. 4-bis)..... 7

EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

10. Studi di settore, versamenti tributari (art. 5) 8
11. Attività e certificazione in materia catastale (art. 6) 9
12. Amministrazione autonoma dei monopoli di stato e demanio (art. 7) 9

POTENZIAMENTO DELL'ACCERTAMENTO

13. Misure di contrasto all'evasione (art. 8) 9
14. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale (art. 9) 13
15. Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi (art. 10) 13

SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTENZIOSO

16. Modifiche in materia di sanzioni amministrative (art. 11) 14
17. Contenzioso in materia tributaria e riscossione (art. 12) 14

La presente circolare commenta le principale misure di interesse delle imprese contenute nel testo definitivo dal decreto legge n. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nella GU n. 99 del 28 aprile 2012. Le precedenti versioni del DL erano state commentate nelle nostre circolari FFW n.19498 del 6 marzo e n. 19509 del 5 aprile.

1. Rateizzazione debiti tributari – art. 1

Le disposizioni dell'art. 1 consentono ai contribuenti di poter accedere ad un nuovo piano di dilazione del pagamento dei debiti tributari anche nei casi in cui il debitore sia decaduto dal beneficio a causa dell'omesso versamento di una rata di un precedente piano di rateizzazione.

Possibilità di accedere ad un nuovo piano di dilazione, anche in caso di precedente decadenza dalla rateazione

Nei casi di obiettiva difficoltà nel pagamento delle rate, o di peggioramento della situazione finanziaria, il debitore può chiedere un piano di rateizzazione a rate variabili, in luogo di quelle costanti. Restano confermati i piani di rateizzazione a rata costante già emessi alla data di entra in vigore del decreto.

Viene, inoltre, sancito che il debitore decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, e non più per il solo mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, come previsto dal decreto Salva Italia (art. 10, comma 13-decies del DL n. 201/2011).

In caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca solo in caso di mancato accoglimento dell'istanza o di decadenza del beneficio. Restano confermate le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateizzazione.

Per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, con esclusione di quelli degli Enti previdenziali, i debitori che versano in condizioni di difficoltà economica possono chiedere la ripartizione del pagamento non solo a rate costanti, ma anche variabili.

Inoltre, per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, viene previsto che il contribuente ammesso alla rateazione del proprio debito tributario non venga considerato inadempiente e, pertanto, escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Saranno esclusi solo i soggetti per i quali sarà definitivamente accertata la violazione. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative a debiti tributari che siano certi, scaduti ed esigibili.

La rateazione dei debiti tributari non preclude la partecipazione ad appalti pubblici

Con i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti in sede di conversione in legge del decreto, si modificano alcune disposizioni in tema di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, in caso di segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, DPR n. 602/73.

L'art. 48-bis stabilisce che, per il pagamento da parte di soggetti pubblici di somme di importo superiore a 10 mila euro, questi devono preliminarmente verificare se il beneficiario non ha pagato eventuali cartelle di pagamento notificategli, per un importo pari alla somma che l'ente pubblico deve liquidare. In caso positivo, il soggetto pubblico non esegue il pagamento ed effettua una segnalazione all'agente della riscossione, affinché questi proceda a riscuotere le somme iscritte a ruolo.

A seguito delle modifiche operate si prevede ora che il soggetto pubblico sia comunque tenuto al pagamento delle somme che eccedono l'ammontare del debito fiscale (comprensivo di spese ed interessi di mora) oggetto della cartella notificata al contribuente interessato.

E' prevista una responsabilità disciplinare per i funzionari della PA che non provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese verso la PA, per le somme che rappresentano tale eccedenza.

Responsabilità della PA per il ritardato pagamento dei crediti, per la parte che eccede il debito fiscale

La misura riporta equilibrio nei rapporti fisco-contribuente e consente di recuperare i crediti commerciali vantati dalle imprese verso la PA per la parte eccedente i debiti fiscali oggetto di cartelle di pagamento.

2. Comunicazioni e adempimenti formali – art. 2

L'art. 2 reca disposizioni di semplificazione tributaria concernenti comunicazioni all'amministrazione finanziaria, la cui omissione o incompletezza sono sanzionate con penalità eccessive. Alcune disposizioni sono in linea con quanto richiesto da Confindustria.

Nel dettaglio:

Adempimenti formali (co. 1). Viene introdotta una disposizione di carattere generale secondo cui la fruizione di regimi fiscali opzionali, o di benefici di natura fiscale subordinati a comunicazioni preventive all'agenzia delle entrate o adempimenti di natura formali, non è preclusa qualora il contribuente sani il mancato invio della comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e versi, a titolo di sanzione, un importo di 258 euro. E' altresì necessario che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi.

Possibile sanare il mancato invio delle comunicazioni per l'accesso a regimi opzionali con il pagamento di 258 €

Destinazione 5 per mille (c.2). Gli enti che possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF potranno, dal 2012, sanare i mancati adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo se, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti, presentino entro il 30 settembre le domande di iscrizione e versino l'importo di 258 euro a titolo di sanzione.

Cessioni delle eccedenze IRES nell'ambito del consolidato (c.3). La norma prevede che, nell'ambito del consolidato nazionale, qualora l'impresa cedente il credito non indichi nella propria dichiarazione dei redditi il soggetto cessionario e l'importo del credito ceduto, la cessione sia comunque efficace. In tal caso si rende comunque applicabile una sanzione di importo pari ad euro 2.065. Attualmente, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito ceduto e del soggetto cessionario comporta l'inefficacia della cessione.

La mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi della cessione del credito nell'ambito del consolidato fa salva la compensazione con il pagamento di una sanzione di 2.065 €

Nel corso dell'iter di conversione è stato espunto il riferimento all'indicazione della consolidante quale beneficiario della cessione dell'eccedenza IRES, con conseguente estensione dell'ambito applicativo della disposizione in esame. Pertanto, a seguito delle modifiche, la cessione dell'eccedenza è efficace anche nel caso in cui il beneficiario sia una società consolidata e non solo quando la beneficiaria è la consolidante

In sede di conversione è stato aggiunto, inoltre, il comma 3-bis, che ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della sanatoria. Può essere sanata, con il pagamento della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 nella misura massima (2.065 euro), la mancata indicazione di ogni eccedenza trasferita utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

in base al quale, nel caso di cessione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, di eccedenze utilizzabili in compensazione, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto e della

tipologia di tributo oggetto di cessione, non determina l'inefficacia della cessione stessa. Anche in questa fattispecie si applica, invece,

Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento (c.4). Si prevede che l'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute, ora da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d'intento emessa dall'esportatore abituale, sia adempiuto con comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate entro il termine di effettuazione della liquidazione mensile o trimestrale del contribuente, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'IVA da parte del fornitore dell'esportatore abituale.

Le dichiarazioni di intento ricevute devono essere comunicate entro il termine della liquidazione IVA nel quale confluiscono le operazioni realizzate

Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria – revoca della liquidazione (c.5). La norma interviene per ridefinire il periodo di riferimento della dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione di una società o di una impresa individuale. Per effetto delle modifiche il periodo cui la dichiarazione deve riferirsi non termina più con la "data di deliberazione di messa in liquidazione" della società, ma termina con la data "in cui si determinano gli effetti di scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile".

Viene , inoltre, aggiunto un nuovo comma concernente la situazione in cui si dispone la revoca dello stato di liquidazione, ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile:

- se la revoca interviene nel corso dello stesso periodo di imposta della liquidazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di messa in liquidazione;
- se la revoca interviene oltre il periodo di imposta in corso alla data in cui si determinano gli effetti di scioglimento della società, questa non produce effetti sulle dichiarazioni dei periodi precedenti, già presentate.

Responsabilità solidale negli appalti (c.5-bis). Nel corso dell'iter di conversione è stata introdotta una disposizione che modifica la previgente disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore per i pagamenti fiscali dovuti dal subappaltatore, introdotta dall'art. 35, comma 28, DL n. 223/06 (c.d. decreto Visco-Bersani).

Responsabilità solidale dell'impresa committente, nei 2 anni dalla cessazione dell'appalto, nei confronti di appaltatore e subappaltatore per il versamento di ritenute IRPEF e versamenti IVA

La nuova disposizione stabilisce la responsabilità solidale dell'impresa committente capofila, nel limite temporale di due anni dalla cessazione dell'appalto, nei confronti dell'appaltatore e sub appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, e per i versamenti IVA, scaturenti dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.

Tale responsabilità solidale si ha ove il committente imprenditore o datore di lavoro non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Sotto il profilo soggettivo, rispetto alla normativa prevista dal decreto Visco-Bersani limitata al rapporto appaltatore-subappaltatore, la nuova disposizione chiama a rispondere solidalmente anche il committente imprenditore o datore di lavoro, con l'appaltatore e eventuali subappaltatori; con riferimento all'ambito oggettivo, la nuova previsione non comprende più i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, ma inserisce nel meccanismo di solidarietà i versamenti relativi all'IVA, prima esclusi.

Con specifico riferimento ai profili dell'IVA, si ricorda che, ai fini della prevenzione delle frodi IVA nel settore dei subappalti edili, già lo stesso decreto Visco – Bersani aveva introdotto l'obbligo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Di conseguenza, il prestatore del servizio non applica l'IVA della quale diviene debitore d'imposta il committente del servizio stesso, reso nell'ambito di un contratto di appalto nel settore edile.

La disposizione è di immediata efficacia operativa, non essendo previsto alcun provvedimento attuativo.

Semplificazione obblighi comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA – c.d. Spesometro (c.6). La norma interviene - con decorrenza dal primo gennaio 2012 – sull'ambito di applicazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). In particolare:

Soppressione del limite di 3.000 euro per il c.d. spesometro, a decorrere dalle comunicazioni relative all'anno 2012 da inviare nel 2013.

- è soppressa la previsione della soglia di 3 mila euro per l'individuazione delle operazioni da comunicare;
- è previsto, per le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, l'obbligo di comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
- si dispone che le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione (in sostanza, le operazione c.d. B2C) siano comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro (IVA inclusa).

Le novità introdotte da tale disposizione, come di fatto chiarito dall'Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 5 aprile scorso, iniziano a decorrere con riferimento alle comunicazioni relative al 2012, da inviare nel corso del 2013.

Per effetto dell'inserimento di un ulteriore periodo al comma 6, nel corso dell'iter di conversione, è altresì disposto di escludere dall'ambito di applicazione dello spesometro le operazioni già oggetto di segnalazione - da parte degli operatori finanziari - all'anagrafe tributaria in virtù di specifici obblighi comunicativi (per effetto dell'art. 11, comma 2, DL n. 201/2011). I soggetti tenuti ad adempiere a tale ultimo obbligo devono inserire nella comunicazione solo le fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6, DPR n. 605/73.

Regime del margine per cessioni contratti di leasing (c.6-bis). Con modifica apportata dalla Camera dei deputati, è stata introdotta una nuova fattispecie di applicazione del regime speciale per i rivenditori di beni usati (c.d. regime del margine). In particolare, la modifica estende il regime del margine, che rimane comunque applicabile su opzione del contribuente, anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati:

Estensione del regime Iva del margine anche alle cessioni dei contratti di leasing

- da privati;
- da soggetti che non hanno potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione;
- da soggetti passivi d'imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio stato membro;
- da soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione originaria al regime del margine.

Eliminazione obbligo richiesta indicazione domicilio fiscale negli atti presentati all'AF (c.7). La disposizione supera l'obbligo di indicazione del domicilio fiscale del soggetto interessato, in qualsiasi atto presentato

all'Amministrazione finanziaria; viene, invece, disposto di fornire tale indicazione solo laddove espressamente richiesto.

Comunicazione operazioni black list (c.8). Viene introdotta una soglia minima di 500 euro per la comunicazione delle operazioni rese e ricevute nei confronti di operatori economici che si trovano in Paesi c.d. black list.

Soglia minima di 500 euro per la comunicazione delle operazioni rese e ricevute nei confronti di operatori economici "black list"

Scritturazione telematica contabilità accise in sostituzione registri cartacei (c.9-10). La disposizione consente agli operatori interessati dagli obblighi di tenuta dei registri per la gestione delle accise, di sostituire i registri cartacei con apposite comunicazioni telematiche all'Agenzia delle dogane, da effettuare con cadenza giornaliera. Le disposizioni attuative saranno dettate da appositi Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi entro 180 giorni dall'entra in vigore della norma.

Semplificazione sistema accertamento e contabilizzazione birra stabilimenti artigianali (c.11). La disposizione prevede misure di semplificazione per l'applicazione delle accise a determinate categorie di piccoli produttori di bevande alcoliche.

Semplificazione adempimenti IVA agenzie di viaggio e turismo (c.13-ter). La norma, modificando l'art. 22, comma 1, DPR n. 633/72, estende le regole di non obbligatorietà dell'emissione della fattura (qualora non sia richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione della prestazione) anche alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

Semplificazioni degli adempimenti IVA agenzie di viaggio e turismo

Regime premiale per favorire la trasparenza (c.13-quater). La disposizione modifica l'art. 10, comma 7, del DL n. 201/11(c.d. Decreto Salva Italia), consentendo ai soggetti che optano per il regime premiale per favorire la trasparenza, di poter predisporre direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato:

- le liquidazioni periodiche IVA;
- i modelli di versamento e la dichiarazione IVA;
- il modello 770 semplificato;
- il modello CUD e i modelli di versamento periodico delle ritenute.

3. Facilitazioni per imprese e contribuenti - art. 3

La norma contiene disposizioni diverse in materia di limitazione del contante e in materia di riscossione dei tributi. Essa ha subito diversi interventi correttivi nel passaggio parlamentare di conversione in legge del decreto.

Uso del contante (c.1–4-ter). In tema di limiti alla circolazione del contante il testo finale prevede:

- una deroga al divieto di trasferimento in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro per le operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo tra persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana, dei Paesi UE e dello Spazio economico europeo, e non residenti nel territorio nazionale. In particolare, le imprese che operano nel settore del commercio al minuto (es. artigiani, esercenti alberghi, mense aziendali, imprese di trasporto, soggetti che esercitano locazioni immobiliari) e le agenzie di viaggio e turismo potranno accettare transazioni in contanti con i predetti soggetti esteri per importi inferiori a 15.000 euro a condizione che provvedano ad alcune precisi adempimenti per ogni operazione in

deroga effettuata: acquisizione documento e autocertificazione di cittadinanza/residenza del cliente, tempestivo versamento del contante incassato in deroga. Inoltre, all'atto del versamento l'esercente deve presentare alla banca copia della ricevuta attestante la comunicazione effettuata all'AdE circa l'intenzione di usufruire della deroga (in luogo della copia del documento del cliente e della certificazione del corrispettivo). Gli operatori dovranno comunicare all'AdE anche gli estremi del conto su cui intendono versare le somme e segnalare ciascuna operazione in deroga effettuata a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione (con modalità da stabilirsi ad opera di un provvedimento dell'AdE);

- un'ulteriore proroga al 1° luglio 2012 (non più al 1° maggio) dell'attuazione dell'obbligo a carico della PA di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti elettronici di pagamento (per le amministrazioni che non si siano già adeguate a tale obbligo);
- l'obbligo in capo alle amministrazioni di dare massima pubblicità, oltre che al contenuto e agli effetti della proroga predetta, anche dell'obbligo in capo alle banche (e agli altri intermediari abilitati) di offrire alla clientela un conto corrente/di pagamento di base con caratteristiche di vantaggio nei confronti della clientela (definito con Convenzione MEF/Banca d'Italia/ABI del 20 aprile scorso);
- la facoltà per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni o compensi corrisposti dalla PA, che non possono recarsi personalmente presso i locali delle banche e Poste Italiane Spa per l'apertura del conto corrente di base/libretto di risparmio postale per gravi inadempimenti personali, di incaricare il soggetto delegato alla riscossione per tali adempimenti;
- in tema di conto di pagamento, l'obbligo in capo ai beneficiari dei trattamenti pensionistici INPS superiori a 1.000 euro di comunicare entro il 30 giugno 2012 gli estremi del conto di pagamento su cui accreditare gli importi. Se ciò non avviene, le banche trasferiscono tali somme su un conto temporaneo e nei tre mesi successivi le rilasciano al beneficiario mediante assegno. Se la comunicazione viene effettuata nell'arco dei tre mesi successivi (quindi, entro il 30 settembre 2012), viene ripresa la normale procedura senza addebito di spese al beneficiario. In caso contrario, le somme vengono restituite dalla banca all'ente erogatore.
- l'esclusione dal calcolo del limite di 1.000 euro per l'obbligo di pagamento da parte della PA di stipendi e pensioni tramite strumenti elettronici della tredicesima mensilità, esonerando dall'obbligo di apertura del conto corrente i percettori di stipendi o pensioni di ridotto importo.

Aumento soglie contribuenti minori (c.4-quater). Con modifica inserita nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, è stata inserita una disposizione volta ad allineare le soglie di applicabilità delle disposizioni in ambito IVA di semplificazione per i "contribuenti minori", con le soglie - recentemente riviste - valide per l'applicazione della contabilità semplificata, nonché per la possibilità di effettuare le liquidazioni trimestrali dell'IVA.

La soglia per l'applicazione della disciplina dei c.d. "contribuenti minori" viene portata a 400 mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e a 700 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

E' una norma volta a ridare coerenza al sistema, a seguito delle poco organiche modifiche che si sono succedute negli ultimi mesi.

Misure in materia di riscossione (c.5-6). Alcune delle misure previste mirano a potenziare le garanzie per la riscossione, altre a modulare i poteri in materia di riscossione in ragione degli importi dei debiti tributari. Si segnalano:

- Rafforzamento garanzie per la riscossione. Per assicurare la tutela del credito da riscuotere, nei casi in cui lo stesso sia superiore a 20.000 euro, è previsto che l'agente della riscossione possa iscrivere ipoteca anche prima che si siano verificate le condizioni per procedere all'espropriazione forzata;
- Espropriazione immobiliare. Non sarà più possibile procedere all'espropriazione immobiliare per crediti tributari inferiori a 20.000 euro;
- Pignoramento di credito verso terzi. Viene rimodulato, in caso di crediti tributari, il limite di pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro, oggi fissato ad 1/5. La nuova disposizione prevede che possa essere pignorato secondo la seguente gradazione:
  - 1/10 per stipendi di importi fino a 2.500 euro;
  - 1/7 per stipendi di importo da 2.500 a 5000 euro;
  - 1/5 per stipendi superiori a 5000 euro.

Norme di facilitazione per le imprese (c.6-bis-16-sexies).

- Asili nido. Estensione del regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche ai servizi e prestazioni (non solo alle somme) erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido da parte dei familiari.
- Ratei Passivi . Si prevede che i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere "facoltativamente" dedotti nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio.
- Spese di manutenzione di beni ammortizzabili. In sede di conversione in legge è stato modificato l'art. 102, comma 6, del Tuir, recante la disciplina fiscale di deducibilità delle spese di manutenzione. Secondo le nuove disposizioni, per determinare il plafond su cui calcolare la percentuale di deducibilità delle spese di manutenzione sostenute nell'esercizio, non si dovrà più tener conto del costo dei beni ceduti ed acquistati in corso d'anno. Le imprese dovranno, quindi, prendere a base di commisurazione delle spese di manutenzione il costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, senza considerare i beni ceduti ed acquistati in proporzione alla durata del possesso e del costo. La misura avvantaggerà le imprese che effettuano maggiori cessioni di beni strumentali nell'anno (il cui plafond iniziale risulta superiore a quello finale) mentre penalizzerà le imprese che investono nell'anno (quindi con plafond iniziale più basso rispetto a quello finale). Si ricorda, tuttavia, che le spese non dedotte nell'esercizio continuano a essere deducibili per quote costanti nei 5 esercizi successivi. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Non concorrono al reddito di lavoro dipendente i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per la frequenza di asilo nido da parte dei familiari

Semplificazioni nella deduzione dei ratei passivi e delle spese di manutenzione di beni ammortizzabili

- Crediti Tributari. Viene previsto il raddoppio da 15 a 30 euro annuo l'importo dei crediti tributari per i quali l'amministrazione rinuncia all'accertamento e alla riscossione, sempreché il credito non derivi da ripetute violazioni di obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
- Dichiarazione sostituti di imposta. Si introduce l'obbligo di esporre, nelle dichiarazione dei sostituti di imposta, gli importi in euro arrotondati alla seconda cifra decimale in luogo delle diverse modalità attuali di indicazione degli importi nelle certificazioni ai fini previdenziali (arrotondamento all'unità di euro) ed ai fini fiscali (troncamento).
- Abbonamento annuale accise. Si estende agli esercenti di impianti azionati da fonti rinnovabili la possibilità di corrispondere le accise sull'energia mediante canone di abbonamento annuale. Possibilità fino ad oggi limitata agli impianti di cogenerazione.
- Indagini finanziarie. Si stabilisce l'utilizzo del canale telematico per le richieste di informazioni finanziarie anche per le assicurazioni, oltre che per le banche e per gli intermediari finanziari.
- Provvedimenti AAMS. E' prevista la pubblicazione dei provvedimenti del Direttore dell'AAMS sul proprio sito Internet.
- Imposta comunale pubblicità su marchi e loghi apposti su gru e macchine da cantiere. La disposizione, introdotta nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, prevede che l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al D.Lgs. n. 507/93, sui marchi apposti sulle gru e sulle macchina da cantiere sia disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio.

4. Semplificazioni in materia di accise - art. 3-bis e art. 3-ter

Nel corso dell'iter di conversione sono stati inseriti nel corpus del decreto legge due articoli in materia di accise.

Il primo – l'art. 3-bis – prevede una nuova fattispecie di accisa agevolata. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del MISE e del MEF con riferimento: all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale; per tutto l'anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas ridotti nella misura del 12%.

Nuova fattispecie di accisa agevolate in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore

Il secondo – l'art. 3-ter – introduce una norma di interpretazione autentica in relazione all'ambito di applicazione dell'esenzione dall'accisa prevista per i carburanti utilizzati per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca con esclusione delle imbarcazioni private da diporto ed i carburanti per la navigazione nelle acque interne limitatamente al traspor-

Ambito applicativo dell'esenzione per i carburanti utilizzati per la navigazione nelle acque comunitarie

to delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti, nel senso di includere tra detti carburanti esenti da accisa, anche la benzina.

5. Termini per adempimenti fiscali - art. 3-quater

In sede di conversione in legge del decreto è stata introdotta una disposizione che fissa al 20 agosto la scadenza degli adempimenti fiscali e dei versamenti di imposta i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto. Il differimento non comporta il versamento di alcuna maggiorazione. In tal modo si eviterà la necessità di adottare all'inizio del mese di agosto di ogni anno il consueto DPCM di proroga.

Differiti al 20 agosto gli adempimenti fiscali e i versamenti che scadono tra il 1° e il 20 agosto.

6. Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili - art. 3-sexies

Nel corso dell'iter di conversione del decreto, alla Camera dei deputati è stato modificato l'art. 16, del DL n. 201/11 (c.d. Decreto Salva Italia), che, ai commi 11 e seguenti, reca la disciplina dell'imposta erariale sugli aeromobili privati. L'articolo:

- Introduce il nuovo comma 10-bis che istituisce e regolamenta l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Questa imposta è dovuta da ogni passeggero, ma è versata dal vettore, per l'effettuazione di ciascuna tratta ed è fissata in misura pari a 100 euro in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a 200 euro in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri;
- sostituisce il comma 11, rimodulando l'imposta erariale sugli aeromobili privati;
- sostituisce il comma 14, esentando gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita, gli aeromobili di pro proprietà dall'imposta gli aeromobili storici, gli aeromobili di costruzione amatoriale, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo, etc.;
- sostituisce il comma 14-bis; il nuovo comma prevede che l'imposta sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC si applichi qualora la sosta dell'aeromobile si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa; non rientrano in tale termine le eventuali soste presso i manutentori nazionali. Viene, inoltre, previsto un pagamento in base al tempo di sosta nel territorio italiano per fermate che si protraggono per un periodo inferiore all'anno. Anche per tali tipologie di aeromobili valgono le esenzioni previste dal comma 14;
- sostituisce il comma 15 prevedendo che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, si definiscano modalità e termini di attuazione delle disposizioni in esame;
- sostituisce il comma 15-bis prevedendo che in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta sui voli e di quella sugli aeromobili si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 471/1997;
- introduce il nuovo comma 15-bis.1 con il quale si dispone che il corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul cor-

Innalzamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati a carico del passeggero

retto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in esame.

Il secondo comma dell'art. 3-sexies in commento dispone, inoltre, che le modifiche apportate ai commi 11 e 14 nonché al comma 14-bis del citato articolo 16 del DL n. 201/2011 si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011.

Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico che hanno sostato per un periodo superiore a quarantacinque giorni dovranno corrispondere l'imposta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'eventuale imposta versata in eccedenza ai sensi del previgente comma 11 del citato articolo 16 del DL n. 201/2011 sarà computata a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

Infine si prevede che la non applicazione di sanzioni ed interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 citato effettuati in applicazione del precedente regime, in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

7. Finanziamento strutture mediante defiscalizzazione - art. 3-septies

L'articolo modifica il vigente articolo 18 della legge n. 183/11 in materia di finanziamento di infrastrutture mediate defiscalizzazione; in particolare, si estendono le misure previste per le società di progetto (compensazione delle imposte sui redditi, IRAP e IVA con il contributo a fondo perduto) anche alle società concessionarie.

8. Fiscalità locale - art. 4

La norma interviene su diversi aspetti della fiscalità locale, ed in particolare sulla disciplina IMU che ha subito diverse modifiche nel percorso di conversione in legge parlamentare del decreto.

Addizionali comunali IRPEF (c.1 e c. 1-quinquies). Viene previsto che la pubblicazione della variazione della delibera dell'addizionale comunale IRPEF debba avvenire entro il 20 dicembre e non più il 31 dicembre. A decorrere dall'anno 2012, le delibere comunali che istituiscono l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF devono essere inviate entro 30 giorni dalla loro approvazione al Dipartimento del MEF per la loro pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it

Pubblicazione delle delibere di variazione delle addizionali comunali IRPEF entro il 20 dicembre

Esenzione imposte di registro e di bollo (c.1-bis). Sui contratti di locazione aventi ad oggetti immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, la fideiussione prestata dal conduttore non si applicano le maggiori imposte di registro e di bollo

Imposta di scopo (c.1-quater). Viene previsto che a decorrere dall'applicazione dell'IMU in via sperimentale, l'imposta di scopo si applica con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo.

Imposta RCA (c.2). Vengono estese a tutto il territorio nazionale le norme sulla imposta provinciale sulle assicurazioni RC dei veicoli a motore, includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome per le

Estensione delle norme sull'imposta RCA a tutto il territorio nazionale

quali in origine era prevista una disciplina speciale, poi abrogata con il decreto Salva Italia.

Imposta di sbarco (c.2-bis). Si prevede per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori possono istituire, in luogo dell'imposta di soggiorno, una imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di 1,5 euro. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono i collegamenti marittimi di linea.

Disciplina IMU (c. da 5 a 5-octies,c.1-ter)

- Fabbricati rurali e terreni: si riconosce l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. Gli immobili esenti da IMU restano soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali. Il versamento dell'imposta relativa ai fabbricati rurali strumentali avverrà in due rate: la prima del 30% applicando l'aliquota di base, la seconda versando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno con conguaglio sulla prima rata.

Esenzione per fabbricati rurali ad uso strumentale nei comuni montani o parzialmente montani (deroghe per Trento e Bolzano)

- Terreni agricoli: si prevede che il moltiplicatore passi da 130 a 135. Solo per i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore della rendita catastale resta a 110. Sui terreni agricoli posseduti dai predetti soggetti, l'IMU si applicherà solo sulla parte eccedente i 6.000 euro di valore, applicando delle riduzioni di imposta decrescenti dal 70% al 25% in funzione del maggior valore del terreno.

Riduzione IMU sui terreni agricoli

- Immobili di interesse storico e artistico: la base imponibile IMU è ridotta al 50%. Viene abrogata la disposizione (art. 11, comma 2, L n. 413/1991) che consentiva di determinare il reddito del fabbricato (assoggettato ai fini delle imposte sui redditi) applicando la minore tariffa d'estimo relativa alla zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, per gli immobili di interesse storico artistico appartenenti alle imprese e che non costituiscono ne' beni strumentali, ne' beni merce (c.d. beni patrimoniali), il reddito del fabbricato che concorre alla determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi è ridotto del 50%. In caso di locazione concorre il canone di locazione, ridotto del 35%, se superiore al reddito medio ordinario. Analoghe disposizioni valgono per gli enti non commerciali.

Riduzione della base imponibile IMU sugli immobili di interesse storico e artistico

- Immobili inagibili: la base imponibile IMU è ridotta al 50%. L'inagibilità deve essere dichiarata dall'ufficio tecnico comunale o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Esenzione per i fabbricati distrutti o resi inagibili a causa del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.

La base imponibile IMU degli immobili inagibili è ridotta al 50%

- Immobili Comunali: viene disposta la rinuncia della quota erariale dell'IMU sugli immobili di proprietà dei comuni, siti nel territorio comunale.

- Versamento dell'imposta: per il 2012 la prima rata del versamento dell'IMU sarà effettuata nella misura del 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno con conguaglio sulla prima rata (solo per l'abitazione principale vi è l'opzione di versare l'IMU in 3 rate - nei termini del 16 giugno; 16 settembre; 16 di-

Versamento dell'IMU in due rate, di cui la prima calcolata alle aliquote di base. Aliquote modificabili dai comuni entro il 30 settembre 2012

cembre - di cui le prime due pari a 2/3 dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base).

- Rideterminazione delle aliquote: i comuni iscriveranno nel bilancio di previsione le entrate IMU, secondo gli importi stimati dal Dipartimento delle finanze per ciascun comune. Potranno modificare le aliquote e la detrazione sull'abitazione principale entro il 30 settembre 2012, successivamente alla disponibilità dei dati relativi agli incassi in acconto. Entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito derivante dalla prima rata e sulla base dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, con uno o più DPCM si provvederà alla modifica dell'aliquota, delle relative variazioni, e della detrazione al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto a bilancio per il 2012, stimato dal decreto Salva Italia in 21,8 mld di euro. Dal 2013 le deliberazioni comunali di approvazione delle aliquote IMU e relative detrazioni dovranno essere inviate al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze per essere pubblicate sul relativo sito entro il 30 aprile, con efficacia retroattiva delle deliberazioni al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.
- Dichiarazione IMU: per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. A regime, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti.
- Ripristino del rimborso ICI prima casa per le regioni a statuto speciale. L'articolo 4, comma 5, dispone, limitatamente ai comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia - Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il ripristino del rimborso della minore imposta conseguente all'esclusione della cd. ICI prima casa (imposta sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo). Il decreto legge n. 93 del 2008 prevedeva infatti l'esclusione da ICI della prima casa, prevedendo il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta. Tale previsione è stata abrogata dal decreto legge n. 201 del 2011 in seguito all'anticipazione dell'IMU in via sperimentale. Ciò aveva eliminato la possibilità di rimborso anche per i comuni ricadenti nelle Regioni a statuto speciale che, non interessati dall'attuazione del federalismo fiscale municipale, conservano invece il diritto al rimborso, confermato espressamente dalla norma in esame. Secondo la relazione tecnica, la disposizione non determina effetti finanziari, perché conferma il diritto dei comuni delle regioni a statuto speciale ad ottenere il rimborso dell'Ici prima casa e consente al Ministero dell'Interno di erogare i rimborsi utilizzando le risorse finanziare già iscritte nel pertinente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione.

Sblocco tributi locali (c.4). Viene disposto lo sblocco della sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Lo sblocco opera a decorrere dal 2012 e sono fatte salve le deliberazioni emanate prima della data di entrata in vigore del decreto ma a valere per il periodo di imposta 2012. La disposizione comporterà con buona probabilità un aumento dell'IRPEF comunale dal 2012.

Trasferimenti del Ministero dell'Interno relativi all'anno 2012 (c.6-9). Si consente al Ministero dell'interno di erogare agli enti locali i trasferimenti erariali

ancora dovuti per il 2012 , sempre in relazione al fatto che il federalismo fiscale si applica solo agli enti delle Regioni a statuto ordinario, mentre gli enti locali delle Regioni a statuto speciale sono ancora beneficiari di contributi erariali. Inoltre, anche per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario vi sono trasferimenti - anche se residuali - ancora erogati da parte del Ministero dell'interno. La norma pertanto, abilita il Ministero dell'interno a determinare ed erogare i trasferimenti, consentendo a numerosi enti di fare fronte a gravi carenze di liquidità. La norma non determina effetti finanziari.

Soppressione addizionale accisa energia elettrica (c.10). Dal 1 aprile 2012, è soppressa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore di comuni e province introdotta dal DL n. 511/88 (art. 6). La norma sembra intesa ad estendere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la soppressione delle addizionali comunali e provinciali già prevista per le regioni a statuto ordinario dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs n. 23/2011 e dall'articolo 18, comma 5, del D.Lgs n. 68/2011, cui era seguito a fine 2011 il corrispondente aumento dell'addizionale erariale. Le modifiche sono introdotte nel quadro generale di coordinamento delle disposizioni nazionali sul consumo di energia elettrica con le disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Il minor gettito per gli enti locali conseguente alla soppressione dell'addizionale è stimato in 180 mln di euro per il 2012 e 239 mln euro annui dal 2013. Tale gettito è restituito agli enti locali dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, per le quali è prevista un'equivalente riduzione del concorso alla finanza pubblica. I relativi oneri sono coperti per il 2012 mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla nuova disciplina di deducibilità dei costi per i delitti non colposi, e per il 2013 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle nuove misure di contrasto all'abuso dell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione.

Rimborso IRAP riferita al costo del lavoro (c. 12). Il decreto c.d. Salva Italia (DL n. 201/11, art.2) ha previsto la deducibilità integrale dalle imposte sui redditi dell'IRAP dovuta in relazione alle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. La norma in commento completa ora tale disposizione, riconoscendo il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate nei periodi d'imposta precedenti, per effetto della precedente deducibilità forfetaria (anziché analitica) dell'IRAP riferita al costo del lavoro. L'intervento era stato da più parti sollecitato, anche per evitare potenziali censure di legittimità costituzionale della norma che aveva introdotto, dal 2008, la deducibilità del 10% dell'IRAP forfetariamente riferita a interessi passivi e costo del lavoro (DL n. 185/08, art. 6). L'istanza di rimborso potrà essere presentata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 per i quali – alla data di entrata in vigore del decreto legge sulle semplificazioni – sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi previsto per la restituzione dei versamenti diretti (DPR n. 602/73, art. 38). Le modalità di presentazione delle istanze nonché ogni altra relativa disposizione di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Modifiche in materia di deduzione dei canoni di leasing - art. 4-bis

Eliminazione obbligo di previsione di una durata minima dei contratti di leasing

Con modifica apportata dal Senato nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, è stata riformulata la disciplina fiscale di deducibilità dei canoni leasing. L'attuale regime prevede che i canoni di locazione possano essere dedotti dall'impresa utilizzatrice a condizione che la durata del

contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento del bene (11-18 anni per i beni immobili).

I canoni di leasing sono deducibili per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale

La nuova disposizione rimuove tale condizione, richiedendo tuttavia, che i canoni siano deducibili per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale.

Le nuove disposizioni consentiranno alle imprese di leasing di stipulare contratti di durate inferiori rispetto alle attuali. Gli utilizzatori continueranno a poter dedurre i canoni con la medesima tempistica di prima ancorché saranno tenuti a corrisponderli in minor tempo.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

10. Studi di settore, versamenti tributari - art. 5

Si prevede che il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle integrazioni dei modelli degli studi di settore per tener conto della crisi economica del 2011 sia posticipato dal 31 marzo al 30 aprile 2012.

Si prevede che il termine per il versamento dell'acconto relativo all'imposta di bollo assolta in modo virtuale da parte di Poste italiane s.p.a., banche , enti e società finanziarie ed imprese assicurative venga anticipato dal 30 novembre al 16 aprile.

Viene altresì anticipato dal 30 novembre al 16 maggio il versamento di acconto dell'imposta sui premi del 12,5% liquidata per l'anno precedente da parte degli assicuratori.

11. Attività e certificazione in materia catastale - art. 6

Tra le misure di maggior rilievo per le imprese recate dall'art. 6 si segnalano:

Agenzia del Territorio (co. 1). l'Agenzia svolge le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste da amministrazioni pubbliche, enti locali etc, da disciplinare mediante accordi che prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia.

Tassa Rifiuti (co. 2). La nuova Tares, che sostituisce tassa e tariffa rifiuti, si applica per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano sull'80% della superficie catastale. La modifica prevede per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale e per le unità immobiliari urbane alle quali è stata attribuita una rendita presunta ai sensi del DL n. 78/10, nelle more dei tempi per la presentazione delle planimetrie catastali da parte dei contribuenti, il tributo si applica a titolo di acconto su una superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio, salvo conguaglio.

Modifiche alla disciplina della Tares

Semplificazione documenti amministrativi (co. 5). Le disposizioni di semplificazione introdotte dal DL n. 183/11 (dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni) non si applicano ai certificati e alle attestazioni per la conservatoria dei registri immobiliari né ai certificati ipotecari e catastali dell'Agenzia del Territorio.

Consultazione banche dati ipo-catastali (co. da 5-bis a 5-undecies). In sede di conversione in legge del decreto sono state apportate modifiche alla disciplina concernente la consultazione delle banche dati ipo-catastali. Si

Esenzione dal pagamento delle imposte ipocatastali a favore delle Agenzie fiscali o Agenti della riscossione per la consultazione delle relative banche dati nell'ambito dei loro compiti istituzionali

prevede l'esenzione dal pagamento di tributi o da oneri per l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipo-catastali e dell'anagrafe immobiliare integrata, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto eseguito dalle Agenzie fiscali o dagli agenti della riscossione per lo svolgimento dei compiti istituzionali. L'accesso in esenzione di tributi alle banche dati ipo-catastali gestite dall'Agenzia del territorio è, altresì, riconosciuto anche in favore della pubblica amministrazione (di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 2001 del 165), sempre per il perseguimento di fini istituzionali, qualora l'ispezione abbia luogo con modalità telematiche e sulla base di apposita convenzione. L'ispezione ai predetti registri ipo-catastali avrà luogo, sempre a titolo gratuito ed in esenzione da tributi, qualora il richiedente l'accesso risulti titolare, anche pro quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. L'esenzione riguarderà da subito le ispezioni eseguite presso gli uffici, per essere indi estesa anche a quelle in via telematica, a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento attuativo.

Vengono inoltre previste alcune modifiche alla tabella dei tributi speciali catastali, di cui alla L. n. 896/54.

Trascrizione di atti costitutivi di vincolo (co. 5-quaterdecies). La disposizione introduce nel testo del codice civile il nuovo articolo 2645-quater in materia di trascrizione di atti costitutivi di vincoli su beni immobili in favore dello Stato ed altri enti pubblici.

Cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (co. 5-quinquiesdecies). La disposizione modifica l'articolo 40-bis e l'articolo 161 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993) in tema di semplificazioni circa la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. Tali disposizioni erano già state interessate da recenti interventi operati dall'articolo 27-ter del DL n. 1/12. In particolare, per effetto delle novità approvate dalla Camera dei Deputati, viene meno la previsione che disponeva l'estinzione automatica dell'ipoteca in caso di mancata rinnovazione nel termine ventennale ed è, altresì, abrogata la norma che riferiva la cancellazione d'ufficio a tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile.

In particolare, la nuova norma stabilisce che a decorrere dal 2 maggio 2012, per la cancellazione di ipoteche, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca.

12. Amministrazione autonoma dei monopoli di stato e demanio – art. 7

La norma dispone che, sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari dovrà essere richiesto il parere del Consiglio di stato.

13. Misure di contrasto all'evasione - art. 8

L'art. 8 reca diverse misure di contrasto all'evasione. Nel dettaglio:

Deducibilità costi da reato (c. 1-3). Vengono modificate le regole che impediscono di portare in deduzione dalle imposte sui redditi quanto è stato speso per compiere un reato. Secondo la nuova formulazione sono indeducibili solo i costi "direttamente" utilizzati per il compimento di atti che configurano delitti non colposi. Viene quindi superata la disposizione attuale che, di fatto, esclude la deducibilità di tutti i costi da reato. Per espressa previsione di legge le nuove regole si applicano anche a fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni salvo che la pretesa tributaria non sia stata definitivamente accertata. Inoltre viene specificato che i proventi da attività illecita (relativa ad operazioni inesistenti) non sono tassati nei limiti in cui le relative spese non sono state dedotte; in tal caso è dovuta una sanzione dal 25 al 50% delle spese relative a beni o servizi non scambiati indicati in dichiarazione dei redditi.

Modifiche alla disciplina sulla deducibilità dei costi da reato prevedendo l'indeducibilità dei soli costi direttamente utilizzati per il compimento di atti che configurano delitti non colposi.

Nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, il comma 1 dell'art. 8 è stato modificato, prevedendo che l'indeducibilità dei costi direttamente utilizzabili per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo scatti non solo quando il giudice abbia emesso il decreto di rinvio a giudizio (come prevedeva la precedente versione della norma), ma ancor prima, quando il Pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o quando il giudice abbia emesso sentenza di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 cp.

Inoltre, viene chiarito che il rimborso delle maggiori imposte versate a causa dell'indeducibilità dei costi compete qualora intervenga non solo una sentenza definitiva di assoluzione (come prevedeva la norma precedente), ma anche una sentenza definitiva di non luogo a procedere purché fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione del reato, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere

Studi di settore (c. 4-5). Vengono modificate le condizioni che consentono all'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti induttivi "puri" (cioè a prescindere dalle risultanze contabili e dall'esistenza di presunzioni gravi precise e concordanti sulla loro inattendibilità) ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-ter) del DPR n. 600/1973 nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore.

Modifiche alle condizioni che consentono all'Agenzia delle Entrate di poter effettuare accertamenti induttivi puri nei confronti dei soggetti contribuenti soggetti agli studi di settore.

La disciplina previgente, introdotta dal DL 98/2011, prevedeva la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamenti induttivi puri nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati da inserire nel modello degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La misura era finalizzata a contrastare il fenomeno della manipolazione dei dati per ottenere la congruità dei ricavi dichiarati. L'accertamento induttivo puro era ammesso nei soli casi in cui la violazione nella compilazione degli studi settore comportava un reddito dichiarato inferiore al 10% di quello che sarebbe emerso dalla corretta compilazione degli studi.

La nuova disciplina prevede che l'accertamento induttivo "puro" sia ammesso solo nel caso di superamento della soglia del 15% di scostamento tra i ricavi dichiarati ed i ricavi stimati dall'applicazione degli studi di settore, e comunque per importi superiori a 50mila euro. E' altresì necessario che siano state indicate cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore inesistenti, ovvero si sia proceduto ad una compilazione infedele dei modelli, o nei casi di omessa presentazione del modello.

Pianificazione accertamenti (c. 8). Originariamente, nel testo del decreto legge, la disposizione stabiliva che l'Agenzia delle entrate elaborasse liste selettive dei contribuenti ripetutamente segnalati in forma non anonima per

la violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

In sede di conversione in legge del decreto, tuttavia, in luogo della previsione di liste selettive per l'accertamento di soggetti che avevano commesso violazioni ripetute dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, si è stabilito che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, nell'ambito della loro attività di pianificazione degli accertamenti, tengano anche conto di eventuali segnalazioni (non anonime) relative alla mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali.

Partecipazione dei comuni all'accertamento (c. 8-bis). La norma modifica i commi secondo e quarto dell'art. 44 del DPR n. 600/73 in materia di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale. In particolare, si stabilisce che l'invio della segnalazione che precede l'emissione degli avvisi di accertamento ai comuni del domicilio fiscale dei soggetti interessati dagli avvisi, sarà effettuato in futuro soltanto ai comuni che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate.

E', inoltre, abbreviato da sessanta a trenta giorni il termine, decorrente dal ricevimento dell'avviso, entro cui i comuni comunicano all'Amministrazione finanziaria ogni elemento in possesso utile alla determinazione del reddito complessivo del contribuente accertato.

Partite IVA inattive (c. 9). Sarà l'Agenzia delle entrate che comunicherà ai contribuenti che, pur obbligati, non hanno provveduto a presentare la comunicazione di cessazione dell'attività, l'avvenuta cessazione di ufficio della partita IVA. La sanzione prevista per tale inadempienza è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Inoltre viene introdotta la possibilità per chiunque di verificare mediante i dati disponibili nell'Anagrafe tributaria la validità del numero di partita IVA.

Obbligo di comunicazione a carico dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta cessazione di ufficio della partita IVA inattiva

Registrazione telematica immobili di proprietà (c. 10-bis). Con modifica inserita in sede di conversione del decreto, è stato abbassato da 100 a 10 il numero delle unità immobiliari il cui possesso assume rilievo ai fini della sussistenza dell'obbligo per il contribuente di operare la registrazione degli atti in via telematica (art. 5,I DPR n. 404/01). Si estende, inoltre, agli agenti immobiliari l'obbligo di adottare la procedura di registrazione on line per le scritture private negoziali non autenticate stipulate per il tramite della loro attività.

Accertamento esecutivo (c. 12, lett. a). Viene ritoccata la disciplina in materia di accertamenti esecutivi introdotta con il DL n. 78/2010, prevedendo che l'agente della riscossione comunichi al debitore con una raccomandata semplice, di aver preso in carico le somme per la riscossione. Viene inoltre allungato da due a tre anni (dall'anno in cui l'accertamento diventa definitivo) il termine di decadenza entro cui l'amministrazione può procedere all'esecuzione forzata. Le disposizioni introdotte inaspriscono la disciplina relativa agli accertamenti esecutivi potenziando la capacità dell'amministrazione di aggredire il patrimonio dei contribuenti.

Riscossione INPS (c. 12, lett. b). Ai fini dell'espropriazione forzata, la notifica dell'estratto dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Intimazione ad adempiere negli atti da notificare (c. 12-bis). Con ulteriore modifica all'art. 29, comma 1, lett. a) del DL n. 78/2011 si prevede che l'avviso di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA e i relativi provvedimenti sanzionatori contengano anche l'intimazione ad adempiere. La nuova disposizione integra l'elenco delle ipotesi nelle quali l'intimazione deve essere espressa negli atti da notificare; le novità riguardano la notifica

dei nuovi importi dovuti dal contribuente che ha pagato tardivamente quanto concordato in sede di conciliazione giudiziale e quella in cui si comunica la definitività dell'atto di accertamento impugnato.

Bollo su valori scudati e patrimoniale sugli immobili all'estero (c. 13-17-bis). Tra le comunicazioni inviate dagli istituti di credito alla clientela, presupposto per l'applicazione dell'imposta di bollo proporzionale con aliquota dell'1 per mille annuo (1,5 per mille dal 2013), vengono comprese anche le comunicazioni relative a depositi bancari e postali. La disposizione prevede efficacia retroattiva a decorrere dalle comunicazioni inviate dal 1° gennaio 2012.

E', inoltre, introdotta una disposizione volta a consentire l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai titoli depositati, nel caso in cui l'intermediario sia chiamato ad applicarla e non vi sia la necessaria provvista. In particolare, si dispone che, per le comunicazioni relative ai rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario, anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

Si dispone che per l'accertamento, la riscossione ed i contenziosi aventi ad oggetto l'imposta di bollo dovuta sui valori emersi per l'adozione di provvedimenti di scudo fiscale, come prevista dal DL c.d. Salva Italia, trovino applicazione le norme relative ad accertamento, riscossione e contenzioso sulle imposte sui redditi, invece che le relative norme in materia di imposta di bollo.

Con riferimento all'imposta di bollo sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, anch'essa introdotta in forma strutturale dal decreto Salva Italia, viene stabilito che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta si applichi in forma fissa (34,20 euro per comunicazione se con periodicità annuale), invece che nella misura proporzionale dell'1 per mille (per gli anni 2011 e 2012; 1,5 per mille, dal 2013). Tale disposizione appare finalizzata ad evitare procedure di infrazione a carico del nostro Paese.

E' inserita inoltre una disposizione che stabilisce che, per i soggetti che hanno optato per i diversi provvedimenti di scudo fiscale, non è precluso l'accertamento ai fini dell'IVA, in relazione alle attività oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio.

Viene, infine, prevista la proroga per quest'anno dal 16 febbraio al 16 luglio e, per i pagamenti relativi agli anni successivi, a regime il 16 maggio, dell'imposta di bollo speciale (pari al 4 per mille) da applicare sulle attività finanziarie oggetto di emersione, come introdotta dal decreto Salva Italia.

Inoltre, nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione.

L'articolo 8 reca anche norme che modificano la disciplina della c.d. imposta patrimoniale sugli immobili situati all'estero, (lettere e), f) e g) del comma 16 in commento), di cui all'art. 19 del decreto Salva Italia. L'intervento si è reso necessario anche per far fronte ai possibili rilievi che potrebbero emergere dalla presunta indagine avviata dalla Direzione ge-

nerale Fiscalità e Unione doganale della UE (DG Taxud) sulla compatibilità della norma in oggetto con la disciplina Comunitaria.

La questione verte sulla possibile violazione del principio della libera circolazione dei capitali da parte della norma che, penalizzando fiscalmente gli investimenti esteri di cittadini italiani rispetto al trattamento applicabile all'immobile detenuto in Italia, potrebbero indirettamente favorire gli investimenti immobiliari nel nostro paese e scoraggiare viceversa quelli realizzati in altri Paesi UE.

Si prevede inoltre che per i Paesi UE e aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni il valore imponibile è quello utilizzato dal Paese estero ai fini dell'assolvimento dell'imposta sul patrimonio, sui trasferimenti e solo in assenza si prende il valore previsto dal contratto di acquisto o di mercato.

Il tributo non è dovuto se l'imposta non è superiore a 200 euro. Per gli italiani che lavorano all'estero per lo Stato Italiano viene applicata l'aliquota dell'0,4% quale abitazione principale per la durata dell'incarico e le relative agevolazioni spettanti (detrazione fissa di 200 euro e di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni). Per gli immobili dei soggetti che prestano lavoro all'estero non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 70 del TUIR, con il conseguente regime di esenzione IRPEF dei redditi. Al contribuente spetta comunque un credito di imposta pari alle eventuali imposte estere patrimoniali e reddituali gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi del credito imposte estero di cui all'art. 165 del TUIR.

Con il comma 16-bis, inserito nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, a seguito di modifica dell'art. 4, comma 4, DL n. 167/90, è stato stabilito che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei rediti non sussistano per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Compensazioni crediti IVA (c. 18-21). Viene abbassato da 10.000 a 5.000 euro il limite del credito IVA che può essere compensato senza il preventivo invio della dichiarazione IVA e per il quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia stabilirà i termini di applicazione delle nuove disposizioni.

Abbassato da 10.000 a 5.000 euro il limite del credito IVA che può essere compensato senza il preventivo invio della dichiarazione IVA e per il quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti telematici.

La disposizione introduce una ulteriore stretta alla possibilità di compensazione orizzontale dei crediti IVA con debiti tributari o previdenziali. In particolare, l'abbassamento della soglia da 10.000 a 5.000 euro dei crediti per i quali è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione IVA (per i crediti annuali), ovvero del modello TR (per i crediti trimestrali), comporta l'allungamento del termine a partire dal quale è possibile compensare tali crediti di piccola entità. Ad oggi, infatti, i crediti di importo fino a 10.000 euro possono essere compensati utilizzando il modello F24 relativo al primo versamento di imposta successivo al periodo di maturazione del credito (ad esempio, credito IVA relativo al mese di febbraio, utilizzabile in compensazione dal 16 marzo successivo). Con le nuove disposizioni, è necessario attendere il giorno del 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge (pertanto il credito IVA di febbraio potrà essere utilizzato non prima del 16 maggio, qualora il contribuenti presenti istanza di rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre solare dell'anno).

Con la nuova disposizione emerge quindi l'intenzione dell'Amministrazione finanziaria di avere un periodo più lungo per poter operare il controllo anche su crediti di modesto valore, a svantaggio della loro più veloce utilizzabilità da parte del contribuente. Il risparmio di gettito atteso è pari a 259 milioni di euro nel 2012 e 299 milioni di euro nel 2013.

Depositi IVA (c. 21-bis). Nel corso dell'iter di conversione del decreto, è stato introdotto il nuovo comma 21-bis, con il quale si apportano alcune modifiche alla disposizione di interpretazione autentica, recata dall'art. 16, comma 5-bis, DL n. 185/2008, in materia di depositi IVA.

Le relative prestazioni di servizi costituiscono "introduzione nel deposito IVA", senza necessità del rispetto di limiti di tempo per la giacenza dei beni stessi, né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto utilizzato.

In particolare, l'originaria norma di interpretazione autentica dispone che le prestazioni di servizi, relative a beni custoditi in depositi IVA, ma materialmente eseguite in locali limitrofi al deposito stesso (di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. h, DL n. 331/93), relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

L'emendamento specifica che l'effettuazione delle menzionate prestazioni di servizi costituisce "introduzione nel deposito IVA", senza necessità del rispetto di limiti di tempo per la giacenza dei beni stessi, né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto utilizzato. Poiché la modifica in esame si inserisce in una disposizione di interpretazione autentica – come tale con efficacia retroattiva – anche le modifiche considerate hanno analoghi effetti.

Secondo la relazione all'emendamento è possibile sottoporre al regime del deposito IVA, con conseguente detassazione delle operazioni relative, anche quelle fattispecie nelle quali la merce raggiunge gli spazi limitrofi al deposito IVA e non sia preventivamente introdotta nello stesso, ma sia soggetta alle prestazioni di servizi di cui al comma 4, lett. h, dell'art. 50-bis, DL n. 331/93. In tale ottica, con la nuova norma non assumono rilievo tempi di giacenza delle merci stesse ovvero il loro scarico dai mezzi di trasporto utilizzati; inoltre, secondo la relazione stessa, le condizione poste dall'art. 1766 c.c. in relazione al contratto di deposito si devono intendere realizzate senza che sia necessario un tempo minimo di custodia, ritenendosi in ogni caso soddisfatte le funzioni di stoccaggio e di custodia.

La norma si inserisce nel complesso quadro della disciplina dei depositi IVA. Data la sua efficacia retroattiva, potrebbe incidere anche in alcuni procedimenti di accertamento in corso sul tema, ma occorrerà comunque comprendere anche l'eventuale interpretazione che l'Agenzia delle dogane potrà fornire sulla sua applicazione.

14. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale - art. 9

L'articolo contiene disposizioni finalizzate a rafforzare i poteri dell'agenzia delle dogane in sede di accertamento. In particolare:

- si prevede l'estensione anche all'Agenzia delle dogane dei poteri istruttori relativi alle indagini finanziaria (art. 51, co.2, n. 6-bis) e 7), DPR n. 633/72);
- si dispongono specifici obblighi informativi nell'ambito della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica, per il controllo del debito d'imposta relativo alle accise sull'energia elettrica;
- nell'ambito della disciplina sui privilegi per i crediti di imposta, si dispone l'equiparazione dei crediti attinenti le risorse proprie dell'Unione Europea (ovvero dell'IVA), ai crediti dello Stato.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal Senato nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, si dispone che gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane diventino esecutivi decorsi 10 giorni dalla loro notifica; tali atti, oltre a dover recare espressamente l'intimazione ad adempiere entro 10 giorni dalla loro ricezione, devono anche recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione. Le modalità attuative saranno determinate con specifico Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con la ragioneria generale dello Stato. Si dispone, inoltre, che l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, possa procedere all'esecuzione forzata.

Secondo la relazione illustrativa la modifica normativa è necessaria per interrompere il continuo insorgere di responsabilità in capo all'Italia nei confronti delle istituzioni comunitarie, in merito alle modalità di riscossione delle risorse proprie dell'Unione Europea (di cui l'IVA all'importazione è parte). L'obiettivo è quello di ricondurre la legislazione nazionale all'effettivo adeguamento dei termini di riscossione, per evitare l'insorgere di procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Secondo quanto riportato nella nota tecnica dell'Agenzia delle dogane, le nuove disposizioni dovrebbero portare ad una contrazione dei tempi di recupero delle risorse proprie dell'Unione europea stimabile in non meno di 12 mesi.

15. Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi - art. 10

L'articolo contiene alcune disposizioni finalizzate a rafforzare i controlli nel settore dei giochi.

In particolare:

- si consente la possibilità per l'amministrazione autonoma monopoli di Stato di istituire un fondo finalizzato al controllo delle operazioni di gioco. Viene inoltre ammessa la possibilità per gli appartenenti all'AAMS di poter effettuare operazioni di gioco, al solo fine di acquisire elementi di prova delle violazioni in materia;
- si dispone l'obbligo della documentazione antimafia, ad oggi necessaria per i soci persone fisiche delle società concessionarie nel settore dei giochi pubblici, che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti appena menzionati.

Inoltre viene abrogata la norma che consentiva all'AAMS di disporre con decreti direttoriali l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Nel, corso dell'iter di conversione in legge, sono state apportate alcune ulteriori modifiche alla disciplina in materia di giochi. In particolare:

- per quanto riguarda la previsione di un nuovo concorso numerico da svolgersi in ambito europeo (introdotto dall'art. 24, DL n. 98/2011), si prevede un adeguamento rispetto alla disciplina comunitaria da seguire per questo genere di giochi;

- si specifica la competenza del TAR, in materia di giochi pubblici;
- si introduce una norma di interpretazione autentica circa l'applicabilità dell'art. 2, co. 2, DL n. 40/2010, in tema di canoni di concessioni pubbliche, chiarendo che il citato articolo si applica solo ai bandi di gara pubblicati successivamente alla entrata in vigore di tale disposizione;
- in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si prevede l'obbligo di utilizzare conti dedicati nella gestione di concorsi pronostici e scommesse;
- si specifica la responsabilità oggettiva della persona giuridica o dell'ente, per le ipotesi di violazioni alla normativa degli apparecchi da gioco.

16. Modifiche in materia di sanzioni amministrative - art. 11

L'art. 11 apporta modifiche in materia di sanzioni, inasprendo quelle relative alle infrazioni in materia di accise e in materia doganale.

In linea con quanto richiesto da Confindustria, vengono modificate le disposizioni concernenti la comunicazione delle minusvalenze derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati. Nel dettaglio:

Comunicazione minusvalenze (co. 1-3). L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze derivanti da operazioni su azioni o altri titoli non è più sanzionata con l'indeducibilità di tali componenti negativi, ma con una sanzione del 10% delle minusvalenze e differenze negative non comunicate, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze derivanti da operazioni su azioni o altri titoli non è più sanzionabile

Dichiarazioni doganali (co. 4). Vengono inasprite le sanzioni doganali mediante la sostituzione dell'art. 303 del TU delle disposizioni legislative in materia doganale. In particolare, se i diritti di confine accertati sono maggiori del 5% di quelli calcolati in base alla dichiarazione, la sanzione amministrativa è così calcolata: per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a 10 volte l'importo dei diritti.

Vengono inasprite le sanzioni doganali mediante la sostituzione dell'art. 303 del TU delle disposizioni legislative in materia doganale

Inasprimento sanzioni accise (co. 5-6). Si incrementano le sanzioni relative alle omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante. In particolare le sanzioni amministrative passano da una cifra compresa tra 258 euro e 1549 euro, ad una compresa tra 500 euro e 3 mila euro.

Aumentano le sanzioni relative alle omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti soggetti ad accisa

Inasprimento multe per l'esportazione di capitali (co. 8). Chi verrà intercettato esportando capitali all'estero rischia il sequestro nel limite del 30% dell'importo qualora l'eccedenza non sia superiore a 10mila euro; 50% in tutti gli altri casi. Viene ridotto da 250mila euro a 40mila euro il limite fissato dell'eccedenza non dichiarata che consente l'accesso alla definizione per via oblatoria.

17. Contenzioso in materia tributaria e riscossione - art. 12

Contenzioso doganale (co. 1). L'art. 11 del D.Lgs. n. 374/90 dispone che l'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, possa invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Gli uffici doganali hanno, pertanto, il potere di rivedere le dichiarazioni doganali presentate dagli operatori commerciali, comunicandolo ai soggetti interessati. Nell'ambito di questa procedura di revisione, fino ad oggi è consentito ai contribuenti impugnare gli atti di revisione dell'accertamento. Le norme recate dall'art. 12, comma 1 del decreto abrogano la norma che consente il ricorso al direttore Regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza di revisione dell'accertamento doganale. La modifica si è resa necessaria, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2002 la competenza giurisdizionale in tale materia è stata devoluta alle Commissioni tributarie.

Esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie in materia catastale (co. 3). Le sentenze passate in giudicato sono comunicate dalla Commissione tributaria all'Agenzia del territorio che provvede all'aggiornamento dei dati catastali.

Ruolo componenti commissioni tributarie (co. 4-bis). Presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria viene istituito un ruolo unico dei componenti delle commissioni tributarie.

Spese di giustizia ammesse alla prenotazione a debito (co. 5). Le spese di giustizia (come il contributo unificato, l'imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) nei processi in cui è parte un'Amministrazione pubblica sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l'Amministrazione si rivelerà soccombente.

Ritardati pagamenti PA (co. da 11-quater a 11-sexies). In sede di conversione in legge del decreto, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di ritardati pagamenti della pubblica amministrazione che:

- integrano le norme relative alla certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis del DL n. 185/08 e successive modifiche e integrazioni, estendendole alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali ed esplicitando che la certificazione può essere finalizzata alla cessione dei crediti, a banche e intermediari finanziari, pro solvendo oltre che pro soluto. Si segnala tuttavia che manca ancora il provvedimento attuativo delle suddette disposizioni in materia di certificazione che sono state modificate dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/11);
- stabiliscono che con il medesimo decreto attuativo delle disposizioni in materia di certificazione verranno disciplinate la forma della cessione dei crediti verso la PA e le modalità della sua notificazione adottando delle forme semplificate che ricomprendano la trasmissione per via telematica;
- modificano l'articolo 35 del DL n. 1/12 (c.d. DL Liberalizzazioni) prevedendo che una quota pari a 1 mld di euro delle risorse del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente - che ai sensi del medesimo DL Liberalizzazioni viene alimentato con 2,7 mld di euro al fine di accelerare il pagamento dei debiti commer-

Le disposizioni in materia di certificazione dei crediti verso la PA sono estese alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Viene inoltre esplicitato che la certificazione può essere finalizzata anche alla cessione pro solvendo

ciali delle amministrazioni statali - venga assegnata agli enti locali per il pagamento dei medesimi debiti commerciali. Si ricorda, tuttavia, che tali risorse provengono anche da quelle destinate a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta.